

3/2023

RG n. 14-1/2023 PROC. UN.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

così composto:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| dott.ssa Claudia De Santi  | Presidente        |
| dott.ssa Giulia Orefice    | Giudice rel. est. |
| dott.ssa Rossella Maiorana | Giudice           |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

[redacted] nato a Vibo Valentia [redacted] ed ivi residente in [redacted].  
[redacted] assistito e difeso dall'avv. Daniela Marrabello per l'apertura della  
procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

il sig. [redacted] ha chiesto dichiararsi la sua Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa; alla domanda è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione

Firmato Da: OREFICE GIULIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 774562424059fbb5 - Firmato Da: DE SANTI CLAUDIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 38c77407c8b6d9



depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
- che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, comma 5 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

[redacted], nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice e Liquidatore l'O.C.C., avv.to Pasquale Manduca.

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;



Firmato Da: OREFICE GIULIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 77d562d2008fd6a5 - Firmato Da: DE SANTI CLAUDIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9d...

## ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4 e 270, comma 2, lett c) CCI;

## DISPONE

### Che il liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnate per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto riepilogativo il liquidatore dovrà comunicare: a) se il debitore stia cooperando al regolare efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fine dell'esdebitazione ai sensi degli artt.28 e 282 CCI;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla esistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art.282 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Vibo Valentia, così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2023

Il Giudice relatore

*Dott.ssa Giulia Orefice*

Il Presidente

*Dott.ssa Claudia De Santi*

